

DELIBERA N. 465/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI OFFIDA (AP) PER L'INOTTEMPERANZA
ALL'ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N. 209/19/CONS
(CONT. 11/19/DCA - PROC. 2730/AP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione della sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80, del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87, del 12 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 209/19/CONS del 29 maggio 2019 recante “*Ordine nei confronti del Comune di Offida (AP) per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”, con la quale è stato ordinato al Comune di Offida «di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della locandina “*Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20*”, recante il logo del Comune di Offida, non ritenuta indispensabile, in quanto, seppure l’inaugurazione è correlata al ripristino di “un sistema ordinario di viabilità nella principale arteria del territorio comunale” e quindi a servizi comunali resi fruibili da parte dei cittadini, tuttavia la relativa pubblicizzazione da parte del Comune poteva essere calendarizzata in un momento successivo alla campagna elettorale. Inoltre, il Comune di Offida deve pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine»;

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 14, della delibera n. 94/14/CONS e l’art. 25, comma 14, della delibera n. 109/19/CONS stabiliscono che “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 11/19/DCA PROC. 2730/AP del 1° agosto 2019, recante “*Contestazione nei confronti del Comune di Offida (AP) per la inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 209/19/CONS*”;

VISTE le note del 9 e 20 agosto 2019 (rispettivamente prot.lli n. 353073, n. 353760 e n. 358266), con le quali il Comune di Offida ha trasmesso le proprie memorie difensive;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la delibera n. 209/19/CONS, del 29 maggio 2019, notificata al Comune di Offida, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: *protocollo@pec.offida.ap.it*, con nota del 31 maggio 2019 (prot. 0236872), accettata in pari data alle ore 14:28 e ritrasmessa in data 13 giugno 2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata: *protocollo@pec.comune.offida.ap.it*, consegnata in pari data alle ore 10:34, veniva accertata l'avvenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Offida nel periodo delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 e veniva ordinato all'ente «*di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 della legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della locandina "Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20", recante il logo del Comune di Offida, non ritenuta indispensabile, in quanto, seppure l'inaugurazione è correlata al ripristino di "un sistema ordinario di viabilità nella principale arteria del territorio comunale" e quindi a servizi comunali resi fruibili da parte dei cittadini, tuttavia la relativa pubblicizzazione da parte del Comune poteva essere calendarizzata in un momento successivo alla campagna elettorale. Inoltre, il Comune di Offida deve pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*».

L'ottemperanza all'ordine recato dalla delibera n. 209/19/CONS è correlata non solo alla pubblicazione del messaggio di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 ma altresì alla cessazione della condotta illegittima e, conseguentemente, alla rimozione dei contenuti oggetto del provvedimento sanzionatorio. A una verifica degli uffici dell'Autorità, nonostante la richiesta inoltrata al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche in data 11 giugno 2019 (prot. n. 254522), rimasta senza riscontro, al fine di verificare l'ottemperanza alla citata delibera 209/19/CONS, dal Comune di Offida non è pervenuta alcuna comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla delibera in questione, come richiesto dal dispositivo.

L'Autorità, pertanto, con atto n. 11/19/DCA PROC. 2730/AP del 1° agosto 2019, notificato l'8 agosto seguente, ha rilevato presuntivamente la persistenza della condotta illegittima e conseguentemente contestato l'inottemperanza all'ordine contenuto nella delibera n. 209/19/CONS al Comune di Offida ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni dell'Ente

Il Comune di Offida, con la memoria difensiva trasmessa con le note del 9 e 20 agosto 2019 (rispettivamente prot.lli n. 353073, n. 353760 e n. 358266), ha rilevato che «*l'ordine dato con la [suddetta] delibera è stato perfettamente eseguito ed ottemperato [...] la delibera fu a suo tempo trasmessa ad un indirizzo p.e.c. errato (protocollo@pec.offida.ap.it) in data 31.05.2019 e quindi non pervenuto a questo Comune. [In seguito] si riuscì a sollecitare l'inoltro della stessa al corretto indirizzo:*

protocollo@pec.comune.offida.ap.it, avvenuto in data 13.06.2019. Il giorno stesso (13.06.2019) si è provveduto alla pubblicazione sul sito web, sulla home page del sito istituzionale *www.comune.offida.ap.it* del messaggio di avvenuta violazione, che “è rimasto pubblicato fino al 28.06.2019 (come da report all. 2) e quindi per 16 giorni”, facendosi «espreso riferimento all’ordine dato dall’Autorità. Quanto alla rimozione della comunicazione istituzionale “realizzata in costanza del divieto ex articolo 9 della legge del 2000 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della locandina “Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20”, “recante il logo del Comune di Offida, non ritenuta indispensabile”, tale rimozione si era già perfezionata in data 21 aprile 2019, cioè all’indomani dell’evento. Tuttavia, sempre in data 13.06.2019, si è provveduto a cancellare qualsiasi traccia dell’evento anche dagli archivi storici del sito” [...] Di tali adempimenti è stato anche informato il Co.re.com. Marche».

3. Valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, appare opportuno rilevare che l’ottemperanza all’ordine recato dalla citata delibera n. 209/19/CONS, oltre a prevedere la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, implica altresì un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita e nella rimozione delle sue conseguenze, in particolare della locandina “Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20”, pubblicata sul sito istituzionale del Comune nel periodo delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019. Nel caso di specie, quindi, la contestata inottemperanza alla delibera n. 209/19/CONS si riferisce ad entrambi gli aspetti.

Per quanto riguarda la fase dell’ottemperanza è stato verificato quanto segue.

L’Autorità dopo aver notificato la delibera n. 209/19/CONS in data 31 maggio 2019 all’indirizzo di posta elettronica certificata: *protocollo@pec.offida.ap.it* e da questo accettata, ha ritrasmesso la citata delibera il 13 giugno seguente ad altro indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal Comune: *protocollo@pec.comune.offida.ap.it*, a sua volta consegnata.

Solo a seguito della contestazione n. 11/19/DCA, notificata l’8 agosto 2019, risulta, dalla documentazione allegata alle memorie difensive, che in data 13 giugno 2019 è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Offida (*www.comune.offida.ap.it*) un messaggio dal titolo “Comunicazione Agcom”, del seguente tenore: «*Richiamata la delibera n. 209/19/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - notificata il 13.06.2019 e acquisita al protocollo col n. 4458 in pari data, SI RENDE NOTO che l’Autorità stessa ha ordinato al Comune di Offida di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della locandina “Lungocollina Inaugurazione Viale IV novembre e piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20”, recante il logo del Comune di Offida, non ritenuta indispensabile. Detta pubblicazione non risponde a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*». Tale pubblicazione è risultata in essere fino al 28 giugno 2019.

Inoltre, sempre dal sito *web* istituzionale del Comune non si evince alcun riferimento alla pubblicazione della locandina *“Lungocollina Inaugurazione Viale IV Novembre e Piazzale Loris Annibaldi sabato 20 aprile 2019 ore 16,20”*, oggetto di contestazione;

RILEVATA, per l'effetto, la sostanziale avvenuta ottemperanza alla contestata violazione della delibera n. 209/19/CONS per entrambi gli aspetti oggetto del dispositivo, anche se comunicata tardivamente dal Comune di Offida;

RITENUTO pertanto di procedere all'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio per l'inottemperanza alla citata delibera n. 209/19/CONS ex art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2730/AP avviato nei confronti del Comune di Offida per l'inottemperanza ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'ordine impartito con la delibera n. 209/19/CONS, del 29 maggio 2019.

La presente delibera è notificata al Comune di Offida (AP) e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci